PERITI INDUSTRIALI online

giovedì 28 aprile 2016

CODICE APPALTI

Nuovo Codice Appalti: per gli ingegneri (Cni) il testo è positivo
www.lavoripubblici.it del 28/04/2016

Nuovo codice, salta il contributo delle società di ingegneria: buco di 50 milioni all'anno sui conti di Inarcassa
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 28/04/2016

Per la sicurezza nei cantieri il titolare del contratto risponde insieme al subappaltatore
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 28/04/2016

EDILIZIA

Regolamento edilizio unico, Madia:<<Siamo in dirittura d'arrivo>>
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 28/04/2016

RISPARMIO ENERGETICO

Climate Report: l'Italia ha bisogno di una nuova strategia energetica nazionale
www.edilportale.com del 28/04/2016

Nuovo Conto termico: come accedere agli incentivi (da maggio)
www.ediltecnico.it del 28/04/2016

UNIVERSITA'

La laurea fa ancora la differenza: a un anno dal diploma il 70% trova lavoro
www.scuola24.ilsole24ore.com del 28/04/2016

Solo il 10 per cento dei laureati italiani sceglie di studiare con erasmus
www.scuola24.ilsole24ore.com del 28/04/2016

CASSE

Casse, credito d'imposta a 360°
Italia Oggi pag. 1+36 del 28/04/2016

Bonus alle Casse senza sanzione
Il Sole 24 Ore pag. 23+21 del 26/04/2016

Lavori Pubblici
Informazione tecnica on-line

LAVORI PUBBLICI

Nuovo Codice Appalti: per gli ingegneri (CNI) il testo è positivo ma con alcune criticità

28/04/2016

Le nuove regola sui lavori pubblici non piacciono a tutti o quasi. Nonostante le evidenti difformità rispetto alla legge delega (una su tutte la centralità del progetto che non è stata agevolata o almeno considerata), il palese atteggiamento di chiusura durante la fase di elaborazione del testo del decreto e alcune ombre che renderanno impossibile la gestione di una fase transitoria (che non esiste), il testo contiene anche aspetti positivi.

Aspetti positivi e criticità che vengono riportati nelle parole del Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri **Armando Zambrano**: "*Un testo che contiene aspetti positivi ma anche elementi di criticità soprattutto per quanto attiene le attività dei professionisti tecnici*".

Speciale Codice Appalti

Nonostante l'assenza di una disciplina speciale per i servizi di Architettura e di ingegneria, i cui contenuti vengono frastagliati negli articoli 23, 46 e 95, positivo è per il Presidente Zambrano *l'affidamento dei lavori sulla base di un progetto esecutivo* e **molto positiva** *la forte riduzione del ricorso all'appalto integrato*. Importante è anche la "*ridefinizione del ruolo delle Amministrazioni Pubbliche relativamente alla fase di programmazione e di controllo dell'esecuzione, con esclusione della progettazione dall'incentivo del 2% per i dipendenti tecnici interni. Non è più prioritaria la progettazione interna alla PA, col conseguente affidamento di tale attività a tecnici esterni*".

In realtà, all'interno del nuovo Codice, nonostante l'eliminazione dell'incentivo del 2% alla progettazione interna alla P.A., resta la possibilità che gli incarichi vengano affidati,

indifferente, a professionisti interni o esterni alla stazione appaltante. Il 2% resta invece per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti (art. 113 d.lgs. n. 50/2016).

"*Tra gli altri punti che giudichiamo positivamente* – **ha continuato Zambrano** – *c'è il ruolo dell'Anac che predisporrà la regolamentazione di dettaglio tramite linee guida e definirà le regole per la qualificazione delle imprese e delle stazioni appaltanti. Per operare al di sopra dei 40mila euro per i servizi e al di sopra dei 150mila per i lavori le Stazioni Appaltanti dovranno possedere la qualifica Anac. Infine, bene anche l'introduzione graduale del BIM, che da tempo noi chiedevamo, l'abolizione della cauzione per la progettazione e la rideterminazione del sottosoglia*".

Le criticità del Provvedimento

"*Tuttavia* – **ha precisato Zambrano** – *dobbiamo registrare anche alcune significative ombre. In generale il nuovo Codice Appalti non affronta compiutamente problemi della qualità della progettazione e la dignità del lavoro dei progettisti. Sarà stato per lo scarso tempo a disposizione o la necessità di semplificare, ma abolire la disciplina speciale di cui godevano i servizi di ingegneria e architettura – presente nel precedente codice – che consentiva di distinguerli dai servizi di altra natura, è stato un errore. Questo, per esempio, determina dei problemi per quanto riguarda la mancanza di regole specifiche per i requisiti di partecipazione dei professionisti, diversi da quelli delle imprese. Ci preoccupa, in particolare una possibile interpretazione che rende applicabile anche ai SIA dell'arco temporale triennale previsto per i curricula, come previsto per le imprese, e che a nostro avviso non deve essere considerato. Su questo tema va sicuramente aperto un confronto, sulle linee guida, per meglio precisare i requisiti*".

Il decreto Parametri

"*Inoltre* - **continua il Presidente del CNI** - *siamo molto delusi dal fatto che, a differenza della legge delega, sembra non più obbligatorio fare riferimento al cosiddetto "decreto parametri" per la determinazione del corrispettivo da porre a base d'asta, ritenuto punto essenziale, anche dall'ANAC e dal Ministro della Giustizia, per il rispetto di principi di legalità e correttezza*".

"*In ogni caso* – conclude Zambrano – *il CNI e la Rete delle Professioni Tecniche lavoreranno da subito sia sul fronte dell'emanazione delle linee guida Anac sia su quello del decreto correttivo, al fine di eliminare tutte le ombre, ottenendo così un Codice Appalti davvero moderno ed efficace*".

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

Quotidiano del Sole 24 Ore
Edilizia e Territorio

28 Apr 2016

Nuovo codice, salta il contributo delle società di ingegneria: buco di 50 milioni all'anno sui conti di Inarcassa

Giuseppe Latour

Un buco da oltre 50 milioni di euro all'anno. È questo l'effetto che il Codice appalti è destinato a produrre sui conti della Cassa di previdenza di ingegneri e architetti, Inarcassa. Il Dlgs n. 50 del 2016, infatti, rispetto al passato ritocca le regole sulle società di ingegneria, eliminando l'obbligo (prima previsto) di pagare all'ente previdenziale di riferimento il contributo integrativo. Tradotto: salta un versamento pari al 4% del fatturato totale conseguito nel corso dell'anno. Una cifra che, guardando i bilanci della Cassa, è piuttosto pesante: vale circa 53 milioni di euro ogni anno, il 17% del totale dei contributi integrativi e circa il 5% delle entrate contributive di Inarcassa.

Il contributo integrativo, secondo quanto spiega il regolamento generale di previdenza (non aggiornato al Dlgs n. 50 del 2016) di Inarcassa, "è obbligatorio per i professionisti iscritti all'albo professionale e titolari di partita Iva, per le società di ingegneria e di professionisti ed è calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini Iva". La percentuale di calcolo, per la precisione, è pari al 4% del volume di affari prodotto nell'anno solare. Quindi, oltre ai professionisti anche società di ingegneria e Stp pagano (o meglio pagavano) questo contributo.

Le regole introdotte dal nuovo Codice, però, ritoccano questa previsione. Il Dlgs n. 163 del 2006, infatti, nella sezione che disciplinava le società spiegava che "ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale". Quindi, le società di ingegneria e le società tra professionisti dovevano pagare il 4% a Inarcassa in forza di questa norma.

Un assetto che non viene confermato dal nuovo Codice. Il Dlgs n. 50 del 2016, all'articolo 46, riprende in maniera quasi testuale le vecchie definizioni di società di ingegneria e di società tra professionisti. Ci sono, ad esempio, i medesimi riferimenti alla disciplina del Codice civile sulle società. Alla fine, però, dove il vecchio testo parlava di contribuzione integrativa, il nuovo lascia un buco e non prevede niente. Non solo: la parola contribuzione integrativa non viene mai nominata in tutto il provvedimento. Una mancanza che si traduce nel taglio del contributo del 4% per le società che operano nel campo della progettazione.

L'impatto di questa manovra sui conti di Inarcassa non è da sottovalutare. Il bilancio 2014 dell'ente (l'ultimo consuntivo disponibile) permette di fare qualche calcolo. Il contributo

integrativo vale complessivamente 318 milioni di euro e negli ultimi anni è calato, a causa della contrazione dei fatturati. Le società di ingegneria versano circa il 17% di questa torta: il loro contributo vale 53,6 milioni di euro. Un numero che, solo un paio di anni prima, era ancora più alto: l'integrativo superava i 73 milioni di euro. Insomma, si tratta di una voce di bilancio importante per l'ente di previdenza, che ogni anno incassa contributi correnti per circa 950 milioni di euro. L'integrativo, in sostanza, pesa per circa il 5% delle entrate totali della Cassa.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore
Edilizia e Territorio

28 Apr 2016

Nuovo codice/5. Per la sicurezza nei cantieri il titolare del contratto risponde insieme al subappaltatore

Luigi e Roberto Caiazza

Nell'esecuzione dei lavori pubblici l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore per gli adempimenti da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. È quanto previsto dall'articolo 103 del nuovo Codice degli appalti pubblici, approvato con il Dlgs 50/16, in vigore dal 19 aprile scorso.

Il Codice estende le posizioni di garanzia di cui all'articolo 299 del Dlgs 81/08 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) oltre che sul datore di lavoro, sul dirigente e sul preposto, anche sull'impresa esecutrice dell'appalto. Si tratta di una responsabilità che in caso di accertate violazioni delle norme di sicurezza da parte del subappaltatore non potrà essere di natura penale ma di natura contrattuale. Ne consegue che anche l'impresa affidataria potrà essere chiamata in causa in sede civile per il risarcimento del danno nel caso d'infortunio sul lavoro occorso a un dipendente dell'impresa subappaltatrice.

Da qui la previsione di cui all'articolo 101 del Codice, che riorganizza e individua nuove figure nell'ambito della stazione appaltante titolare di un appalto pubblico, con ampi riflessi anche sulla prevenzione degli infortuni.

L'organizzazione è piramidale e infatti, dopo aver individuato la figura del Responsabile unico del procedimento (Rup), in capo al quale fa riferimento la direzione della esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, mediante i controlli dei livelli di qualità di tutte le prestazioni, prevede che questi possa essere aiutato da un direttore dei lavori, il quale a sua volta può avvalersi di uno o più direttori operativi e di ispettori di cantiere.

Sarà compito dei direttori operativi, in collaborazione con il direttore dei lavori, programmare e coordinare le attività degli ispettori di cantiere. Gli ispettori, presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono un controllo quotidiano, tra cui quello sull'attività dei subappaltatori, devono garantire l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione, il quale deve a sua volta controllare l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro. In caso di irregolarità riscontrate durante i controlli gli ispettori possono arrivare a proporre al committente la sospensione dei lavori e, in casi estremi, denunciare persistenti inadempienze agli organi di vigilanza.

La responsabilità dell'impresa affidataria nei confronti della stazione appaltante è in via esclusiva, mentre risponde in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi. Una responsabilità, quest'ultima, che viene meno qualora il subappaltatore sia una micro o piccola impresa e la stazione appaltante, a richiesta, provveda a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o

lavori, l'importo dovuto per le prestazioni da questi rese.

Un'ulteriore forma di pressione delle stazioni appaltanti nei confronti delle imprese esecutrici per l'osservanza delle disposizioni in materia di lavoro è stata introdotta nell'articolo 105 del Codice, il quale, nel disciplinare le garanzie definitive, stabilisce che le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi, nonché per l'esecuzione dell'appalto.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore
Edilizia e Territorio

28 Apr 2016

Regolamento edilizio unico, Madia: «Siamo in dirittura di arrivo»

Massimo Frontera

Il regolamento edilizio unico è sempre più vicino. Ad assicurarlo è stato ieri il ministro per le Semplificazioni e Pa, Marianna Madia, nel corso di una audizione alla Camera presso la commissione per la Semplificazione. Il ministro ha ricordato che nelle scorse settimane è stato superato il principale ostacolo - costituito dalle definizioni standard - e che, dopo questo passaggio, il traguardo è ormai prossimo, con l'approvazione dell'articolato.

Regolamento edilizio unico più vicino

«L'8 febbraio - ha ricordato il ministro Madia parlando di fronte alla Commissione per la Semplificazione - è stata licenziata, anche grazie al ministro Delrio, la lista delle 42 definizioni uniformi». «Si tratta di 42 definizioni uniformi e inderogabili che saranno allegate al regolamento edilizio-tipo - ha aggiunto -. Qui ci siamo arrivati. Ora che, dal mio punto di vista, il lavoro più impegnativo è stato fatto, stiamo completando lo schema tipo. Auspichiamo, grazie a queste 42 definizioni uniformi, che questo schema tipo si concluda rapidamente».

Il regolamento edilizio unico è una delle misure previste dal decreto Sblocca Italia ma è anche una delle misure sulle quali si registra un ritardo rispetto alle scadenze indicate nell'agenda per le semplificazioni. A questo proposito Madia ha sottolineato che «la norma di legge dello Sblocca Italia non prevedeva scadenze per l'adozione dell'accordo (con le regioni sul testo, ndr) e che quindi l'agenda ha innescato un meccanismo di pressione e sollecitazione di tutti gli attori coinvolti che ha consentito, anche se in ritardo rispetto alle scadenze che noi stessi ci eravamo dati oltre alla norma, un accordo sulle definizioni uniformi».

SCARICA IL TESTO - IL REPORT SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENZIA PER LA SEMPLIFICAZIONE AL 31 MARZO 2016

In cantiere il secondo decreto attuativo sulla Scia

Sempre in tema di misure di semplificazione per l'edilizia, il ministro Madia ha ricordato che è attualmente nella fase di iter parlamentare il decreto sulla Scia, in attuazione dell'articolo 5 della legge delega per riorganizzazione della pubblica amministrazione (n.124 del 7 agosto 2015), che ha già ricevuto il parere delle Regionie il parere del Consiglio di Stato.

«C'è un secondo decreto che stiamo preparando e che vi arriverà per il parere - ha detto Madia ai componenti della Commissione - che completerà la riforma delle regole sulla Scia e sui regimi applicabili ai diversi procedimenti». Il provvedimento servirà a «chiarire una volta per tutte per quali provvedimenti serva una autorizzazione espressa, cosa si può fare con Scia e cosa invece basta la comunicazione: l'obiettivo finale è fare in modo che cittadini e imprese abbiano a disposizione, per le diverse richieste un percorso telematico guidato che abbia a monte un quadro certo e non discrezionale di regole». Tuttavia, la scrittura del provvedimento è «un'opera complicata, ed è per questo che sul decreto stiamo ancora lavorando».

Modulistica unica, la situazione

Per quanto riguarda la modulistica unica, il ministro Madia ha ricordato che è stato ormai completato il recepimento degli schemi da parte di tutte le regioni a statuto ordinario (essendo le regioni a statuto speciale e le province autonome non obbligate all'adozione) e - nelle stesse regioni «è stata completamente eliminata la richiesta di dati in possesso della pubblica ammnistrazione, come certificati catastali, durc, certificati di destinazione urbanistica. Tutta questa documentazione non deve essere più presentata: ci pensa l'amministrazione».

Autorizzazione integrata ambientale, modulo unico in cinque regioni

Aggiornamento anche sul modulo unico per l'autorizzazione integrata ambientale (Aia). «Sono undici le regioni che hanno finora adottato lo schema di modulo unico di richiesta di autorizzazione integrata ambientale, oltre a numerose province della Sicilia. Ci risulta che altre cinque regioni stanno per adottarlo: si tratta di Campania, Molise, Basilicata, Abruzzo Liguria. La verifica proseguirà fino a che le regioni non l'avranno adottato».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

RISPARMIO ENERGETICO

Climate Report: l'Italia ha bisogno di una nuova strategia energetica nazionale

di Alessandra Marra 28/04/2016

Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile: rivedere gli strumenti a sostegno dell'efficienza energetica per favorire interventi strutturali

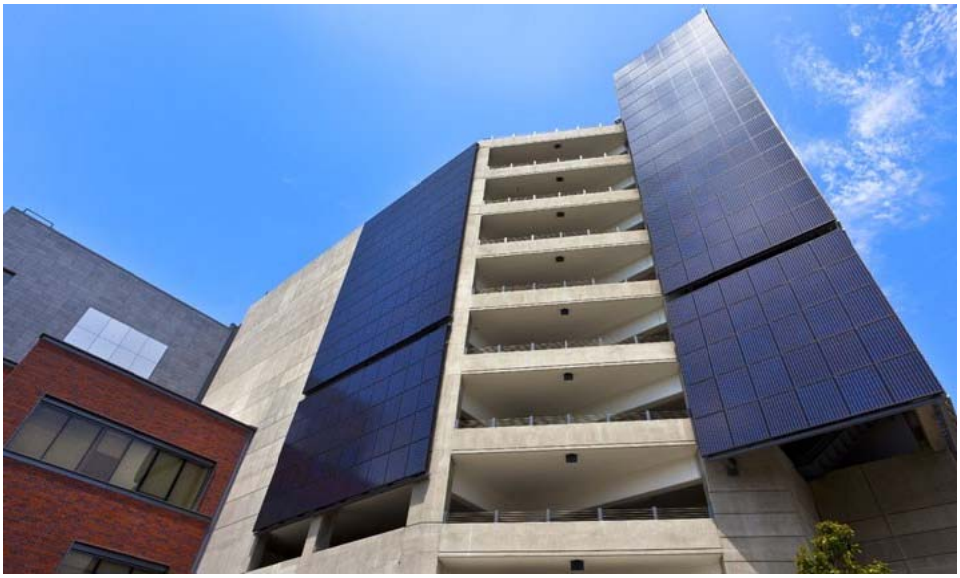

28/04/2016 – In Italia per l'attuazione dell'Accordo di Parigi è necessaria una nuova Strategia Energetica Nazionale capace di rivedere gli strumenti a sostegno dell'efficienza energetica per favorire interventi strutturali ad alta efficacia, a cominciare del parco edilizio pubblico.

Questo uno degli aspetti evidenziati dal **Climate Report**, elaborato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e presentato da Edo Ronchi nel corso del convegno 'La green economy italiana dopo l'Accordo di Parigi' del 27 aprile scorso, in cui sono stati esplicitati i dati e le analisi sulle implicazioni a livello internazionale, europeo e italiano dell'Accordo per il clima raggiunto alla COP 21 di Parigi.

Efficienza energetica: i dati dell'Italia

Secondo quanto messo in evidenza dal rapporto per attuare l'Accordo di Parigi l'Italia deve definire una **nuova Strategia Energetica Nazionale** con obiettivi al 2030. La necessità di una nuova strategia è chiaramente evidenziata dal fatto che in Italia nel 2015, dopo anni di calo (-20% al 2014 rispetto al 1990), le emissioni di gas serra sono

aumentate di circa il 2,5%. L'incremento è dovuto a molteplici cause tra cui il calo del prezzo del petrolio e del gas, l'aumento dei consumi energetici e il **rallentamento delle politiche di efficienza energetica**.

Il report fa notare come tra il **2005 e il 2012 l'Italia**, nello sviluppo delle fonti rinnovabili, abbia realizzato ottimi risultati (sia pure con incentivi significativi), aumentando **dall'8% a circa il 16% del consumo nazionale**, facendo meglio della media europea e collocandosi fra i leader mondiali.

Ma nell'ultimo triennio, il quadro è notevolmente peggiorato: le rinnovabili sono passate dal 16,7% nel 2013 al 17,3% del 2015, con una crescita modestissima, dello 0,2% all'anno ed è diminuita la quota di elettricità da fonti rinnovabili passando dal 43% al 38% tra il 2014 e il 2015. Con questo passo l'Italia, pur avendo già raggiunto l'obiettivo europeo del 17% al 2020, sarebbe ben **lontana dall'obiettivo europeo del 27% al 2030** e ancora di più dalla più impegnativa attuazione dell'Accordo di Parigi.

Efficienza energetica: obiettivi e nuove strategie

Il Rapporto indica anche le politiche e le misure necessarie per attuare l'Accordo di Parigi. Per prima cosa l'Italia dovrebbe rivedere gli strumenti a sostegno dell'efficienza energetica per favorire interventi strutturali ad alta efficacia, a cominciare dalla **riqualificazione totale dell'edificio**, varando un piano nazionale di riqualificazione del parco edilizio pubblico.

Inoltre dovrebbe avviare una **riforma della fiscalità in chiave ecologica** introducendo una carbon tax e un processo di riallocazione degli incentivi ambientalmente dannosi senza aumentare il carico fiscale complessivo e riducendo la tassazione sulle imprese e sul lavoro.

Introdurre un sistema di carbon pricing, riconoscendo i costi effettivi dei combustibili fossili e consentendo, così, di **incentivare le fonti rinnovabili** senza pesare sulle bollette.

Infine dovrebbe mettere in atto politiche efficaci e concrete per lo sviluppo **di una mobilità sostenibile**, dando priorità di intervento alle aree urbane e sostenere l'innovazione e la ricerca orientata alla green economy.

Efficienza energetica: i commenti

L'architetto Patrizia Colletta, Consigliere dell'Ordine degli Architetti di Roma e provincia e presidente del Dipartimento "Progetto sostenibile ed efficienza energetica" OAR ha commentato positivamente gli obiettivi messi in luce nel Climate Report; ha infatti dichiarato: "La città e il patrimonio edilizio rappresentano un grande peso e una grande

scommessa per i cambiamenti climatici e per la riduzione delle emissioni: sono sistemi energivori complessi e su essi si concentrano tutti gli sforzi e i processi di condivisione delle strategie basate sull'innovazione delle politiche territoriali, sui temi della **riconversione, della riqualificazione energetica e della rigenerazione ecologica".**

"Il nuovo ciclo edilizio in Italia, dovrà essere "gestito" per innovare la filiera della progettazione, della costruzione e della gestione immobiliare, sostituendo un mercato obsoleto verso la riqualificazione energetica e urbanistica. Gli elementi principali di questo nuovo ciclo edilizio si possono sintetizzare in 3 punti: 1) **riqualificazione energetica e rigenerazione urbana**, data l'impossibilità di consumare ulteriore territorio; 2) ampliamento della competizione internazionale delle imprese edilizia ma anche del management progettuale e gestionale che dovrà essere messo a confronto con standard progettuali e realizzativi europei ed extraeuropei; 3) innovazione tecnologica e la **spinta verso il "green building"** che deve enfatizzare il ruolo della conoscenza".

"Per affrontare questa sfida dovrà esistere **in futuro un nuovo architetto** che abbia la coscienza di appartenere a questa nuova filiera decisionale, che sappia governare i processi della professione e del ciclo economico basata su sostenibilità ambientale, efficienza energetica, innovazione tecnologica e domotica, consumo zero delle risorse non rinnovabili, riuso e riciclo, innovative forme di partenariato pubblico-privato, questi sono gli elementi per costruire il grande cantiere del futuro" ha concluso l'architetto Colletta.

© *Riproduzione riservata*

Edil Tecnico Quotidiano online per professionisti tecnici

27 aprile 2016, 14:30

Nuovo Conto termico: come accedere agli incentivi (da maggio)

Il nuovo Conto Termico 2016 sta per entrare in effettivo vigore sul territorio italiano: dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale lo scorso 2 marzo del decreto del Ministero dello Sviluppo […]

Il **nuovo Conto Termico 2016** sta per entrare in effettivo vigore sul territorio italiano: dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale lo scorso 2 marzo del **decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 febbraio 2016**, diventerà **operativo a partire dal prossimo 31 maggio**.

L'apparato di regole che è stato definito CT 2.0. contribuisce a disciplinare l'aggiornamento delle misure per l'**incentivazione di interventi di piccole dimensioni** per l'**incremento dell'efficienza energetica** e per la **produzione di energia termica da fonti rinnovabili**. Insomma, il Conto Termico si configura a tutti gli effetti come un incentivo agli interventi di risparmio energetico e di efficienza di piccole dimensioni. L'efficientamento energetico degli impianti, la riduzione dei consumi energetici e i conseguenti benefici apportati all'ambiente e all'economia risultano infatti di enorme interesse per i privati, le imprese e le Pubbliche Amministrazioni.

In questa direzione va detto che lo **scarso e deludente utilizzo delle risorse economiche** previste per gli incentivi al **precedente Conto Termico** (quello previsto dal decreto 28 dicembre 2012) hanno indotto ad una **profonda rivisitazione del meccanismo di incentivazione** attraverso questo Nuovo Conto Termico, in vigore a partire dal 31 maggio.

Ecco un sintetico **elenco delle novità** introdotte tramite il nuovo **Conto Termico**:
- **ampliamento** degli interventi di efficienza energetica incentivabili;
- **semplificazione** delle modalità di accesso;
- **innalzamento** della soglia per l'erogazione con rata unica.

Soltanto **per le Pubbliche Amministrazioni**, vengono inseriti **nuovi interventi agevolabili**:
- trasformazione degli edifici in "edifici a energia quasi zero";
- sostituzione di sistemi per l'illuminazione con dispositivi efficienti;
- installazione di tecnologie di building automation e termoregolazione/contabilizzazione del calore.

Leggi anche l'articolo **Nuovo Conto Termico: da edifici normali a NZEB, ecco come**.

Il **GSE** (Gestore Servizi Energetici) renderà nota la lista di prodotti idonei e prequalificati per i quali si potrà usufruire di una procedura semiautomatica: acquistando questi prodotti, l'operatore avrà facoltà di compilare una domanda semplificata, senza la descrizione dell'apparecchio.

Previsto nel nuovo Conto Termico inoltre l'innalzamento da 1 MW a 2 MW della taglia massima per **pompe di calore** elettriche, a gas, caldaie a biomassa e impianti solari termici.

Per i privati e per le Pubbliche Amministrazioni, se l'**incentivo** cui si ha diritto non supera i 5mila euro, viene corrisposto in un'unica rata.

Per una analisi approfondita delle novità contenute all'interno del decreto 16 febbraio 2016 in materia di incentivi **Maggioli Editore** consiglia il volume fresco di stampa intitolato ***Il nuovo conto termico***. Il libro, scritto dagli esperti ingegneri **Antonio D'Angola**, **Massimo Scuderi** e **Raffaele Pepe**, si configura alla stregua di un **compendio rapido e chiaro** rivolto agli operatori coinvolti dalle novità normative sopra esaminate. Offre un riferimento per guidare il privato cittadino, le imprese e le Pubbliche Amministrazioni all'**accesso al meccanismo d'incentivazione** tramite numerosi **esempi numerici**, attraverso i quali vengono meglio esplicitati i **requisiti tecnici di accesso** e il **calcolo dell'incentivo ottenibile**.

Le novità principali introdotte attraverso il Nuovo Conto Termico si aggiungono agli interventi previsti nel precedente Conto Termico, fornendo incentivi più generosi e soprattutto **implementando procedure più semplici**. In questa direzione i numerosi esempi riportati nel testo (**16 esaustivi esempi di calcolo**) rappresentano uno strumento molto utile per l'accesso al nuovo meccanismo di incentivazione.

Pubblicato da **Redazione Tecnica** il **27/04/2016** in EFFICIENZA ENERGETICA
Tags: conto termico, incentivi conto termico, risparmio energetico
Indirizzo dell'articolo originale: http://www.ediltecnico.it/39990/conto-termico-come-accedere-agli-incentivi-maggio/

Scuola24

28/04/2016

La laurea fa ancora la differenza: a un anno dal diploma il 70% trova lavoro

di Marzio Bartoloni

La timidissima ripresa che si è affacciata sull'economia italiana comincia a farsi sentire anche tra i laureati. Che dopo il tracollo degli anni della crisi trovano più facilmente lavoro, contratti un po' più stabili e guadagni migliori. A certificare l'inizio della risalita sono i dati di Almalaurea, il consorzio che unisce 73 atenei, presentati ieri a Napoli. Dati che appunto fanno registrare tra i "dottori" in cerca di occupazione «alcuni segnali di ripresa del mercato del lavoro, in parte già intravisti nel 2014».

Gli sbocchi occupazionali

A un anno dal diploma il tasso di occupazione è del 67% per chi ha in tasca una laurea triennale (un punto in più rispetto all'indagine dell'anno prima) e del 70% tra i magistrali (+0,3%). Che dopo cinque anni vedono salire il loro tasso di occupazione all'84%, a dimostrazione del fatto che la laurea resta sempre un buon investimento. I numeri pre-crisi restano però lontanissimi: gli occupati nel 2007 a un anno dal diploma (triennale o magistrale) erano rispettivamente l'82% e l'80,5 per cento. Erosi anche i primi sudati guadagni dei neolaureati: oggi i magistrali, i titoli più prestigiosi, dopo un anno conquistano 1132 euro (1388 dopo cinque), 150 euro in meno di quanto accadeva 7 anni prima. Migliora comunque la stabilità lavorativa - contratti a tempo indeterminato o attività autonome effettive - che riguarda il 42% dei neolaureati triennali (era il 39% l'anno scorso) e il 37% dei magistrali (era il 34%), sui quali si sente ancora poco l'effetto del Jobs act con i contratti a tutele crescenti che di fatto sono stati attivati nel corso del 2015.

Le performance e i guadagni per settore

A cinque anni dal titolo il 78% dei laureati è inserito nel settore privato, mentre il 17% in quello pubblico. La restante quota lavora nel non-profit. I servizi assorbono il 76% degli occupati, mentre l'industria accoglie il 22%. Marginale la quota di chi lavora nel settore dell'agricoltura.Tra uno e cinque anni dal titolo si registra un miglioramento del tasso di occupazione per tutti i gruppi disciplinari indagati. Focalizzando l'attenzione sui soli laureati magistrali biennali emerge che l'occupazione è significativamente superiore alla media, a cinque anni dalla laurea, per i laureati delle professioni sanitarie (95%), di ingegneria (94%) e del gruppo economico-statistico (90%). Al di sotto della media si posizionano i laureati dei gruppi letterario (72%), giuridico (75%), geo-biologico (78%) e insegnamento (78%). Il miglioramento si registra anche a livello retributivo, e per tutti i gruppi disciplinari indagati. In testa si posizionano, con guadagni apprezzabilmente superiori alla media, i laureati in ingegneria (1.705) e dei gruppi scientifico (1.614), chimico-farmaceutico (1.562), professioni sanitarie (1.552) ed economico-statistico (1.496). Per i laureati dei gruppi psicologico, educazione fisica, insegnamento e letterario, i guadagni sono significativamente inferiori alla media (rispettivamente, 980, 1.059, 1.093 e 1.117 euro).

Scuola24

28/04/2016

Solo il 10 per cento dei laureati italiani sceglie di studiare con Erasmus

di Benedetta Pacelli

Erasmus questo sconosciuto. Almeno per gli studenti italiani. Solo il 10% dei laureati in Italia, infatti, ha scelto questo tipo di esperienza durante il corso di studi. Troppo pochi nel complesso, e ancora di meno rispetto a quella quota minima del 20% che il consiglio dei ministri europeo ha fissato per il 2020. E' solo uno dei numeri che salta all'occhio scorrendo il XVIII Rapporto Almalaurea nella sezione dedicata al "Profilo dei laureati italiani" dove si scopre però che i laureati sono più regolari negli studi, tanto da riuscire a terminarli in anticipo rispetto a quanto non facessero negli anni precedenti.

Tirocini e stage snobbati

Dunque studenti più regolari, ma poco propensi a fare le valigie. La maggior parte di loro, infatti, snobba le esperienze di tirocinio e fa spallucce ai programmi dell'Unione europea. Gli stessi che, secondo Almalaurea, sono «carte vincenti per entrare nel mercato del lavoro».

I laureati che hanno svolto tirocini riconosciuti dal proprio corso di studi nel 2015 sono stati circa il 50% quota praticamente invariata da oltre 5 anni, mentre le esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso di laurea hanno riguardato a mala pena il 10% dei laureati (erano il 9% nel 2010). Numeri bassi, soprattutto considerando, come dice il consorzio interuniversitario che i laureati che hanno svolto un' esperienza di stage «hanno il 57% di probabilità in più di lavorare rispetto a chi non vanta questa esperienza nel curriculum», mentre chi ha svolto un soggiorno all'estero ha una chance del 10% in più di trovare un'occupazione a un anno dal titolo

La riuscita negli studi

Ma qualche dato positivo c'è. Innanzitutto i laureati italiani hanno anticipato di oltre mezzo anno l'età media in cui conseguono la laurea. Il numero più importante che emerge è proprio l'età in cui si completa il corso di studi: oggi è pari a 26,2 anni, mentre era di 26,9 nel 2010. In particolare risulta di 25,1 anni per i laureati di primo livello, 26,9 per i magistrali a ciclo unico. E i risultati sarebbero ancora migliori se non ci fosse l'abitudine di prendersi un lungo periodo di sosta dopo la scuola secondaria superiore prima di formalizzare l'iscrizione universitaria: in media, per la generazione uscita dall'ateneo nel 2015, la vacanza è di oltre un anno. Ma il miglioramento, si legge ancora nel rapporto, è dovuto principalmente alla regolarità degli studi: i laureati che sono riusciti a concludere gli studi universitari rispettando i tempi previste dagli ordinamenti erano il 39% nel 2010, sono il 47% nel 2015. In pratica su cento laureati terminano l'università in corso 46 laureati triennali, 35 laureati a ciclo unico e 56 magistrali biennali. Solo

12 laureati su 100 invece terminano gli studi 4 anni o più fuori corso.
Ma chi si laurea prima? Soprattutto chi ha scelto una professione sanitaria (69 laureati su 100), mentre all'estremo opposto restano soltanto 25 laureati su 100 del gruppo giuridico e 35 su 100 di ingegneria.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All Rights Reserved

ItaliaOggi

Quotidiano

Data 28-04-2016
Pagina 1+36
Foglio 1 / 2

CIRCOLARE

Professioni Un credito d'imposta a 360 gradi per le Casse

Stroppa a pag. 36

Circolare delle Entrate chiarisce i settori di intervento e il calcolo del beneficio fiscale

Casse, credito d'imposta a 360°

Agevolabili gli investimenti in ospedali, cinema e scuole

DI VALERIO STROPPA

Credito d'imposta per casse di previdenza e fondi pensione ad ampio raggio. Dagli ospedali ai cinema, dalle reti metropolitane ai sentieri naturali di birdwatching, passando per energie rinnovabili e ammodernamento di scuole e carceri. Gli investimenti ammessi all'agevolazione saranno sia quelli primari, ossia effettuati nella fase di costruzione dell'opera (cosiddetta «greenfield»), sia quelli secondari, cioè posti in essere dopo che l'opera è stata realizzata ed è entrata nella fase di gestione («brownfield»). Per quanto riguarda il calcolo del beneficio fiscale è sempre necessario scomputare dal reddito finanziario i proventi derivanti dai titoli di stato (tassati al 12,5%), o escludendoli dal calcolo, come nel caso delle casse, oppure facendoli rilevare nella misura del 62,5%, come nel caso dei fondi pensione. È quanto chiarisce l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 14/E di ieri, che interviene sul tax credit in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare introdotto dalla legge di stabilità 2015. Misura, quest'ultima, introdotta dal legislatore a parziale compensazione dell'aumento impositivo sui rendimenti finanziari (passato dal 20% al 26% per le casse e dall'11,5% al 20% per i fondi pensione).,Il governo ha messo a disposizione 80 milioni di euro annui a partire dal 2016, con l'intento di favorire gli investimenti a medio-lungo termine nelle infrastrutture e nelle società non quotate.

La disposizione ha trovato attuazione con il decreto Mef 19 giugno 2015, al quale ha fatto seguito il provvedimento del 28 settembre 2015 con cui le Entrate hanno approvato il modello per richiedere il bonus (da effettuare entro il 30 aprile). Il dm ha definito i settori di investimento oggetto di agevolazione e gli aspetti procedurali. A seguito dei numerosi dubbi applicativi emersi tra gli operatori, le Entrate hanno chiesto un parere al Dipartimento delle finanze, che ha fornito riscontro il 18 febbraio.

La circolare di ieri ribadisce, anche attraverso esempi numerici, che il credito d'imposta (6% per le casse, 9% per i fondi pensione) spetta proporzionalmente alla quota dei redditi tassati in misura «piena» investita in titoli a medio-lungo effettuati nei comparti agevolabili a partire dal 2015. Gli investimenti in azioni od obbligazioni emesse dalle società attive nei settori strategici possono avvenire direttamente, ma anche indirettamente attraverso Oicr (fondi e fondi di fondi) oppure tramite polizze assicurative unit-linked. Quest'ultima soluzione, non prevista nel decreto, viene concessa purché le polizze siano investite prevalentemente in fondi comuni rivolti al settore delle infrastrutture o a quello delle società non quotate.

Onde evitare investimenti speculativi, gli strumenti finanziari devono essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di plusvalenza «prematura», il corrispettivo deve essere reinvestito in asset analoghi entro 90 giorni, pena la perdita parziale o totale del credito d'imposta. Il Df precisa che non vi sono specifici oneri probatori del reinvestimento, ma che l'ente dovrà conservare la relativa documentazione «nei modi e tempi previsti dalle disposizioni civilistiche e fiscali in materia». Le Entrate puntualizzano poi che non è necessario che gli investimenti effettuati in un determinato anno siano successivi alla riscossione dei proventi effettivamente assoggettati alle ritenute e alle imposte sostitutive nella nuova e più elevata misura: in altre parole, in assenza di conseguenzialità il «delta» può essere investito in attività rilevanti nei periodi di imposta successivi. Per i fondi pensione multicomparto la circolare precisa che la richiesta di attribuzione deve essere unica e presentata a nome del fondo.

Settori infrastrutturali agevolati: alcuni esempi

Decreto ministeriale	*Parere Finanze/Circolare Entrate*
Infrastrutture turistiche	Investimenti in percorsi turistici attrezzati, quali sentieri naturali per escursionismo, birdwatching, trekking e piste ciclabili
Infrastrutture culturali	Progetti che riguardano il patrimonio storico, artistico e culturale (musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, scavi archeologici, archivi di stato, biblioteche pubbliche, teatri e sale cinematografiche)
Infrastrutture ambientali	Spazi verdi o blu (ecosistemi acquatici), impianti di depurazione delle acque e trattamento dei rifiuti, opere di bonifica
Infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali	Investimenti in impianti di rilevanza nazionale (porti, aeroporti, reti ferroviarie e stradali) o locale (reti metropolitane)
Infrastrutture sanitarie	Investimenti in strutture che erogano servizi sanitari con ricovero (ospedali, cliniche, case di riposo) o senza ricovero (guardia medica, consultori, Sert, ambulatori e laboratori)
Infrastrutture immobiliari pubbliche non residenziali	Edilizia scolastica, universitaria, penitenziaria e sportiva
Infrastrutture delle telecomunicazioni	Fornitura e gestione di reti di comunicazione fissa e mobile, connettività digitale, sistemi radio o altri sistemi elettromagnetici o ottici
Infrastrutture energetiche	Investimenti in impianti di esplorazione, estrazione, produzione e raffinazione di prodotti petroliferi; reti di distribuzione di energia elettrica, gas ed energia da fonti rinnovabili

ItaliaOggi
Scuola, tornano le assegnazioni
Interessi di mora dal 4,88 al 4,13%

PROFESSIONI
Casse, credito d'imposta a 360°
Agevolabili gli investimenti in ospedali, cinema e scuole

Il Sole 24 ORE

Quotidiano

Data 28-04-2016
Pagina 47
Foglio 1

Sconto investimenti. La circolare 14/E arriva a ridosso della scadenza delle richieste che vanno presentate entro il 30 aprile

Bonus alle Casse senza sanzioni

Calcolo a ostacoli: salvaguardia per gli errori - Regole più chiare sui fondi multicomparto

Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce

A ridosso della scadenza del 30 aprile prossimo, termine ultimo per il primo invio del modello per la richiesta del **credito di imposta** da parte della **Casse di previdenza** e dei **fondi pensione complementari,** l'agenzia delle Entrate con la **circolare 14/E**, pubblicata ieri 27 aprile 2016, fornisce importanti chiarimenti con riguardo soprattutto alle modalità di calcolo del credito, anche in presenza di fondi multicomparto, nonché ai requisiti e alla decorrenza degli investimenti. A causa della particolare complessità della materia, e delle condizioni di obiettiva incertezza in cui sono incorsi gli operatori, l'agenzia della Entrate ha escluso espressamente l'applicazione di sanzioni per indebita fruizione dei crediti di imposta richiesti nella prima finestra temporale utile per vantarli, e cioè dal 1° marzo al 30 aprile 2016.

Credito di imposta

Per le Casse di previdenza, condizione necessaria per beneficiare del credito di imposta consiste nell'aver investito i proventi, assoggettati a ritenute e a imposte sostitutive, in attività di carattere finanziario a medio e lungo termine. Non è necessario investire tutti i redditi di natura finanziaria realizzati in un determinato periodo di imposta: il credito spettante - pari al massimo al differenziale tra la vecchia e la nuova tassazione e quindi al 6% - andrà determinato, infatti, in proporzione esclusivamente alla quota di tali redditi investita. Ad esempio su un rendimento pari a mille, la tassazione sarà di 260, il credito massimo agevolabile se investo tutti i mille sarà di 60 se investo una parte dei mille, ad esempio 700, il credito spettante sarà di 42.

Quanto ai fondi pensione, invece, il credito di imposta vantabile è parametrato al risultato netto maturato, assoggettato ad imposta sostitutiva a condizione che risulti investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine. Il credito così determinato sia per le Casse che per i fondi pensione è utilizzabile dal periodo di imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti.

Per i fondi pensione multicomparto, cioè quei fondi strutturati in comparti differenziati per rischio e rendimento, con più linee di investimento, la richiesta di attribuzione del credito deve essere presentata in maniera unitaria a nome del Fondo e non dei singoli comparti. Tuttavia per il riconoscimento del credito, i singoli comparti devono essere considerati separatamente, calcolando il credito sulla base degli importi dei titoli confluiti in ogni linea di investimento. Una volta ottenuto il riconoscimento del credito, il gestore del fondo è poi tenuto ad attribuire la quota di credito spettante al singolo comparto considerando sia l'ammontare delle imposte sostitutive a quello riferibili che la quota di investimenti effettuati dallo stesso comparto.

Investimenti

Sotto un primo profilo, l'investimento può essere realizzato sia direttamente, sottoscrivendo o acquisendo azioni o obbligazioni di società operanti nel settore delle infrastrutture, che indirettamente sottoscrivendo o acquisendo quote di Oicr che investono in tale settore o in società non quotate.

Con riguardo agli investimenti diretti, il credito di imposta è ammesso tuttavia anche quando l'investimento non è diretto in società che svolgono prevalentemente elaborazione e realizzazione di progetti in settori infrastrutturali. È sufficiente che l'investimento sia prevalentemente orientato nel settore infrastrutture.

A tale riguardo, Casse e fondi sono tenuti a verificare il requisito della prevalenza partendo dai dati disponibili per l'investitore medio e, quindi, sul piano formale dagli atti di costituzione della società e, su quello più sostanziale, guardando ai documenti di rendicontazione dell'attività e, cioè, al bilancio di esercizio.

In caso di investimenti in start-up, la prevalenza può essere verificata solo in un momento successivo a quello di effettuazione dell'investimento. Solo da tale momento, l'investimento può rilevare ai fini del calcolo.

Quanto infine agli investimenti indiretti effettuati tramite fondi comuni, trattandosi di soggetti vigilati, il requisito della prevalenza va verificato guardando la regolamento di gestione del fondo.

Criteri e vincoli

Per usufruire del credito di imposta, Casse previdenziali e fondi complementari possono investire anche solamente in uno dei settori o delle attività puntualmente individuati dal decreto ministeriale del 19 giugno 2015. Per evitare che l'investimento abbia esclusivamente natura speculativa, il capitale deve rimanere investito per un periodo minimo di cinque anni. In caso di cessione o scadenza del titolo oggetto di investimento, prima del decorso del quinquennio, il corrispettivo ottenuto deve essere reinvestito entro novanta giorni in altre attività correlate al settore delle infrastrutture. Il mancato reinvestimento determina la riduzione del credito di imposta pro-quota in relazione al capitale originariamente investito. Per l'attribuzione del credito di imposta - secondo la circolare 14/E la risposta delle Entrate deve arrivare entro la fine di giugno -, gli investimenti nelle attività finanziarie da considerare sono quelli effettuati dal 1° gennaio 2015.

Bonus alle Casse senza sanzioni